

Publicato il 03/03/2020

N. 02811/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 11983/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11983 del 2019, proposto da Quintarelli Giuseppe Stefano, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piana, Andrea Valli, Marco Costantino Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, via del Governo Vecchio 20, come da procura in atti;

*contro*

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del diniego di accesso generalizzato di cui al provvedimento AGCom-Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza- prot. n. 0340447 del 31 luglio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 27 settembre 2019 e depositato il successivo primo ottobre, il sig. Giuseppe Stefano Quintarelli ha impugnato il diniego di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013 oppostogli da Agcom circa i seguenti dati, che egli ha chiesto “di ottenere in forma disaggregata” in due successive istanze: dapprima quelli inerenti la “partecipazione televisiva di partiti, loro esponenti e membri del Governo, nei programmi televisivi” dal 01/01/2000 alla data di rilascio”, e poi, a seguito di un primo riscontro dell'Autorità relativo a dati già pubblicati da quest'ultima in forma aggregata sul proprio sito web, i dati “per il periodo 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019 relativi a:

a) periodo di osservazione

b) nome del programma monitorato

c) i soggetti individuali che fruiscono direttamente lo spazio nel programma per

rappresentare personalmente le proprie tesi (c.d. “soggetti che parlano”) in rispetto alla

definizione di “soggetto individuale” definita nell'Allegato tecnico al “Contratto di

appalto servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali

riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell'utente, degli obblighi

specifici del servizio pubblico radiotelevisivo” stipulato in data 28 aprile 2014 da

AGCom con la Società GECA Italia srl;

d) i tempi fruiti nel programma direttamente dai soggetti (“tempo di parola”);

e) i temi trattati nel rispetto alla classificazione da voi definita;

f) se applicabile, il ruolo istituzionale o politico con cui titolo il soggetto individuale

parla nell'intervento monitorato in quanto tutti tali dati risultano in possesso di AGCOM e

non comunicati”; ciò anche in relazione ad “una loro pubblicazione per gli aggiornamenti futuri”

2. – L'Agcom ha negato l'accesso generalizzato richiamando la propria norma regolamentare che inibisce l'accesso a “interi categorie di documenti ovvero un numero

manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonee a ledere il principio di buon

andamento dell'amministrazione” (articolo 3, comma 2, lettera c), rilevando poi che l'accoglimento dell'istanza presupporrebbe la rielaborazione dei dati “sulla base di stringhe di ricerca diverse da quelle utilizzate dall'Autorità”, tanto più in ragione di una mole di dati riferita ad un rilevante periodo di monitoraggio tale da dover richiedere “l'impiego di risorse appositamente dedicate.

3. – Insorge contro tale diniego il ricorrente, sostenendo, con due motivi:

1) di avere, in realtà, richiesto non dei dati da aggregare a cura di Agcom, bensì quelli “grezzi” direttamente raccolti ed oggetto di monitoraggio da parte della società all'uopo incaricata, sulla base dei quali l'Autorità esegue le sue elaborazioni, e non sarebbe decisivo nel senso della non ostensibilità l'indicazione dell'istante ai formati dei files di dati CSV o XML; l'art. 5 del d.lgs. n. 33\2013, inoltre, non contemplerebbe limiti quantitativi rispetto alla

mole dei dati ostensibili, e, ancora, sarebbe illegittimo il regolamento di Agcom sul punto;

2) sarebbe poi illegittimo anche il capo di motivazione del diniego per cui la richiesta ostensione dei documenti sarebbe finalizzato ad una “sistematizzazione delle richieste rielaborazioni, in quanto unico intento del ricorrente sarebbe quello di partecipazione al dibattito pubblico, e, comunque, anche il mero interesse egoistico non rientrerebbe tra le ipotesi di eccezione all’accesso civico generalizzato previste dall’art. 5 citato.

4. – L’Agcom si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria, il rigetto del ricorso.

5. – Con ordinanza n. 14048\2019 il Collegio ha ritenuto necessario ordinare ad Agcom di depositare in giudizio, entro giorni venti dalla comunicazione o notificazione della detta ordinanza, copia conforme del contratto stipulato nel 2014 con la società GECA Italia srl e del relativo Capitolato, di cui si fa menzione nelle difese dell’Amministrazione, inerente la raccolta dei dati di cui il ricorrente chiede l’ostensione.

6. – In occasione della camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il ricorso è stato posto in decisione.

7. – Il ricorso va accolto nei limiti di cui appresso, in quanto, alla luce del deposito del contratto depositato in via istruttoria, i dati richiesti dal ricorrente coincidono –nella sostanza- con quelli oggetto delle rilevazioni commissionate da Agcom con il negozio in questione.

Si tratta, infatti, -come recita l’art. 2.3.3.1. del Capitolato ivi allegato- di:

— elementi identificativi del programma:

— soggetti individuali e collettivi che fruiscono direttamente lo spazio nel programma per rappresentare personalmente le proprie tesi (cd. “soggetti che parlano”), ovvero i soggetti che fruiscono indirettamente dello spazio nel programma (soggetti di cui si parla nel corso del programma);

- i tempi fruiti nel programma direttamente dai soggetti che appaiono in video per rappresentare personalmente le proprie tesi, ovvero i tempi fruiti

dai soggetti indirettamente di cui si parla nel corso del programma:

- la classificazione degli argomenti per genere e terna trattati nel corso del programma:

— la descrizione degli eventi informativi che si susseguono in sequenza (singola notizia, singolo servizio, intervista, intervento in dibattito. ecc.) nei programmi.

Ne segue che, nel caso in esame, non ricorre il caso in cui l'accesso civico generalizzato può essere negato in quanto intralcia l'azione amministrativa dell'ente ostensore, come può accadere nei casi di richieste massive e se questo diritto è adoperato in modo distorto; qui può essere, invece, facilmente instaurato il c.d. dialogo collaborativo col richiedente, in quanto l'Agcom non dovrà assumersi altro onere che fornire al ricorrente, entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza, il database ad essa consegnato dalla società Geca.

Affinchè sia rispettato tale principio, tuttavia, l'ostensione potrà essere ottenuta solo per il periodo circoscritto indicato specificamente dal richiedente, e non già, a tempo indeterminato, per il futuro.

I dati, inoltre, potranno essere ostesi nei limiti di quanto prevede l'art. 5 bis d.lgs. n. 33\2013.

8. – Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui sopra, e, per l'effetto, entro tali limiti l'Agcom dovrà consentire, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, l'accesso agli atti al ricorrente.

Le spese, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e nei medesimi limiti ordina all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di consentire al ricorrente l'accesso agli atti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Achille Sinatra**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Daniele**

**IL SEGRETARIO**